

# STUDIO PAPINI

---

## ASSOCIATO



### Informative e news

---

- ◆ Le *news* di dicembre Pag. 2
- ◆ Tutto pronto per applicare il nuovo regime dell'Iva per cassa dal 1° dicembre 2012 pag. 5
- ◆ Chiarimenti dall'Agenzia in merito alla certificazione alternativa per gli acquisti di carburante pag. 7
- ◆ Opzione per il regime della *c.d. "piccola" trasparenza* pag. 9
- ◆ Versamento dell'acconto Iva per l'anno 2012 pag.11
- ◆ Riflessi penali del mancato versamento dell'Iva pag.14
- ◆ Aggiornamento e stampa dei libri contabili pag.16
- ◆ Inventario di magazzino di fine anno pag.18
- ◆ Adempimenti per l'auto in uso promiscuo al dipendente pag.20
- ◆ Adempimenti di fine anno per i compensi agli amministratori pag.22
- ◆ La disciplina fiscale degli omaggi pag.24
- ◆ L'agente può richiedere l'applicazione di una ritenuta Irpef ridotta sulle proprie provvigioni pag.25
- ◆ Arriva il *redditest*: attenzione al semaforo pag.27



### CREDITI COMMERCIALI

#### **Dal 1° gennaio 2013 nuova disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali**

Dal 1° gennaio 2013 sarà modificata la disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali contenuta nel D.Lgs. n.231/02. Nella versione ad oggi in vigore è prevista la libertà contrattuale tra le parti in ordine alla pattuizione dei termini di pagamento e alle conseguenze di eventuali inadempienze (ritardi di pagamento). Le nuove regole, che si applicheranno alle transazioni commerciali aventi ad oggetto le forniture di merci e le prestazioni di servizi effettuate dal 1° gennaio 2013, variano a seconda che il rapporto commerciale sia contrattualizzato tra:

- ➔ **Impresa e impresa:** se le parti non prevedono un termine diverso nel contratto il termine di pagamento sarà di 30 giorni ed il tasso degli interessi di mora da applicare potrà essere concordato liberamente tra le parti;
- ➔ **Impresa e Pubblica Amministrazione:** il termine di pagamento non potrà superare i 60 giorni; in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito la Pubblica Amministrazione è tenuta a corrispondere interessi moratori su base giornaliera pari al tasso applicato dalla BCE alle più recenti operazioni di finanziamento maggiorato di 8 punti percentuali.

In attesa dei chiarimenti ministeriali, la nuova normativa sarà oggetto di una Informativa di approfondimento sul prossimo numero della Circolare Mensile per l'Impresa.

(D.Lgs. n.192, 09/11/2012, G.U. n.267 del 15/11/2012)

#### **Attiva la procedura telematica per la certificazione del credito verso la P.A.**

Sono state emanate le circolari della Ragioneria Generale dello Stato contenenti le indicazioni operative per l'attuazione dei Decreti Ministeriali 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012 sulla certificazione dei crediti. Al [link http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml](http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml) è disponibile la procedura da seguire da parte dell'impresa che vuole abilitarsi alla piattaforma telematica con cui certificare il credito vantato nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Il processo di certificazione dei crediti non ha scadenze e permette alle imprese che ne fanno richiesta di conseguire in tempi determinati per legge un titolo che dia certezza, liquidità ed esigibilità al proprio credito. Con questa certificazione l'ente debitore accetta preventivamente che il credito venga ceduto a banche o intermediari finanziari abilitati.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Circolari n.35 e 36, 27/11/2012)

### VEICOLI

#### **Sulla carta di circolazione il nome dell'utilizzatore abituale del veicolo**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto recante modifiche al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada. Dal prossimo 7 dicembre 2012 le carte di circolazione dei mezzi di trasporto che sono nella disponibilità di un soggetto diverso dall'intestatario per periodi superiori a 30 giorni devono prevedere l'annotazione del nominativo dell'utilizzatore del veicolo e la scadenza temporale dell'utilizzo stesso. Nell'attesa degli opportuni chiarimenti ministeriali, si segnala come il riferimento normativo agli autoveicoli e ai motoveicoli porta a ritenere che tutti i mezzi di trasporto elencati dall'art.54 del D.Lgs. n.285/92 siano interessati da tale obbligo.

### CONTRATTI

#### Cessione di prodotti agricoli e alimentari

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che reca la disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agroalimentari. Le disposizioni si applicano per tutti i contratti di cessione che abbiano le caratteristiche richieste dall'art.62 del D.L. n.1/12, stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012. I contratti già in essere a tale data devono essere adeguati entro e non oltre il 31 dicembre 2012. I prodotti agricoli sono individuabili in tutti i prodotti provenienti da aziende agricole anche se venduti da imprese commerciali, i prodotti alimentari sono stabiliti da apposito Regolamento Ce n.178/02 e sono individuabili in qualsiasi prodotto destinato ad essere ingerito dall'essere umano. Il decreto impone la forma scritta nei contratti aventi ad oggetto le cessioni di prodotti agricoli e alimentari: per forma scritta devono intendersi tutte le comunicazioni scritte, quindi anche *fax* ed *e-mail* senza sottoscrizione oltre alla potenziale inclusione degli accordi sulla fattura o sul documento di trasporto (in tali casi la fattura o il documento devono riportare la dizione "assolve agli obblighi di cui all'art.62 del D.L. n.1/12"). In caso di inosservanza è prevista una sanzione da €516 a €20.000.

(Ministero per le Politiche agricole, Decreto n.199 del 19/11/2012, G.U. n.274 del 23/11/2012)

### OMI

#### Pubbligate le quotazioni immobiliari del primo semestre 2012

Sono state pubblicate sul sito web dell'Agenzia del Territorio le quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, riferite al primo semestre 2012 per tutti i Comuni italiani. La consultazione della Banca Dati delle quotazioni immobiliari è disponibile anche per i semestri precedenti, a partire dal primo semestre 2011 ed è disponibile al [link http://www.agenziaterritorio.it/site.php?id=2158](http://www.agenziaterritorio.it/site.php?id=2158).

(Agenzia del Territorio, Comunicato Stampa, 15/10/2012)

### MORATORIA ABI

#### Aggiornato al 28/11/2012 l'elenco delle banche e degli intermediari aderenti all'accordo

L'Associazione Bancaria Italiana ha reso noto l'elenco aggiornato al 28 novembre 2012 delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'accordo "Nuove misure per il credito alle Pmi" dello scorso 28 febbraio 2012. La moratoria prevede tre tipi di intervento: la sospensione dei finanziamenti (mutui e *leasing*), l'allungamento dei mutui ipotecari e chirografari, la promozione della ripresa e dello sviluppo delle attività. Le imprese che possono beneficiare dell'iniziativa sono quelle piccole e medie di tutti i settori che operano in Italia, ma anche le imprese che hanno già attivato la precedente moratoria sulla base dell'Avviso comune del 3 agosto 2009 per linee di credito diverse da quelle che hanno già fruito di una sospensione. Al [link http://www.abi.it/Documents/Elenco%20delle%20banche%20aderenti/Accordo%20PMI%2028%20febbraio%20SENZA%20DATA-%20Adesioni%2028%20novembre.pdf](http://www.abi.it/Documents/Elenco%20delle%20banche%20aderenti/Accordo%20PMI%2028%20febbraio%20SENZA%20DATA-%20Adesioni%2028%20novembre.pdf) è disponibile l'elenco aggiornato delle banche aderenti. Le domande devono essere presentate entro il termine

ultimo del 31 dicembre 2012.

**(Associazione Bancaria Italiana, Elenco banche aderenti all'accordo, sito web)**



### **Oggetto: TUTTO PRONTO PER APPLICARE IL NUOVO REGIME DELL'IVA PER CASSA DAL 1° DICEMBRE 2012**

Con precedente informativa abbiamo dato conto delle previsioni contenute nel D.L. n.83/12, che all'art.32-*bis* hanno introdotto un nuovo regime che prevede la liquidazione dell'Iva secondo una contabilità di cassa (cosiddetto regime "Iva per cassa") e del D.M. Economia e Finanze datato 11/10/12, di attuazione delle predette disposizioni.

In prossimità dell'entrata in vigore del nuovo regime, avvenuta lo scorso 1° dicembre 2012, è stato completato il quadro normativo e interpretativo di riferimento mediante l'emanazione di due documenti:

- ➔ il Provvedimento direttoriale n.165764/12 del 21/11/2012, che disciplina le modalità di esercizio dell'opzione per applicare il nuovo regime e le conseguenti modalità di revoca dello stesso e
- ➔ la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.44/E del 26/11/12, che fornisce il primo contributo interpretativo dell'Amministrazione Finanziaria.

#### **Il Provvedimento in tema di opzioni e revoche**

Il Provvedimento prevede che, in applicazione delle regole generali contenuti nel DPR n.442/97, l'opzione per la liquidazione dell'Iva per cassa si desume dal comportamento concludente del contribuente e, quindi, che la stessa andrà comunicata nel quadro VO della prima dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta effettuata.

Per coloro che intenderanno avvalersi del regime sin dall'inizio dell'attività, invece, la scelta andrà comunicata in sede di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di inizio attività.

Con riferimento al 2012, primo anno di applicazione del nuovo regime, il Provvedimento ricorda che l'opzione, comunicata nel quadro VO della dichiarazione annuale Iva 2013 ha effetto solo per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

In virtù delle previsioni contenute nel citato Provvedimento, che richiamano alle regole del DPR n.442/97, va ricordato che la mancata comunicazione dell'opzione non invalida la scelta effettuata dal contribuente ma avrà unicamente l'effetto di determinare l'applicazione di sanzioni amministrative. In tal senso il Provvedimento precisa che, in caso di dichiarazione cosiddetta "tardiva", cioè presentata nei 90 giorni successivi al termine ordinario, nessuna sanzione per omessa o ritardata comunicazione dell'opzione verrà applicata.

Dal Provvedimento, inoltre, emerge una importante indicazione con riferimento alla durata dell'opzione: la stessa vincola il contribuente all'applicazione dell'Iva per cassa per almeno per un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d'affari, che comportano la cessazione del regime.

Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca espressa, da esercitarsi, con le stesse modalità di esercizio dell'opzione (quadro VO) nella prima dichiarazione annuale Iva presentata successivamente alla scelta effettuata.

Il Provvedimento, infine, ricorda che l'omessa indicazione sulle fatture emesse dell'annotazione "Iva per cassa ai sensi dell'art.32-*bis* D.L. n.83/12" costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione formale.

## I chiarimenti dell'Agenzia

Con la citata C.M. n.44/E/12 l'Agenzia interviene con alcuni importanti chiarimenti che sintetizziamo nella tabella che segue.

<b>Autorizzazione comunitaria</b>	Trattandosi di un importo superiore ad €500.000, è stata avviata la preventiva consultazione del Comitato Iva, come richiesto dall'art.167- <i>bis</i> della Dir. 2006/112/UE. Qualora tale procedimento non dovesse dare esito positivo, si dovrà procedere alla liquidazione con le modalità ordinarie dell'Iva per cassa eventualmente applicata senza corresponsione di sanzioni e interessi.
<b>Regime abrogato at.7 D.L. 185/08</b>	Il regime previsto dal richiamato art.7 non può essere applicato alle operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012, <u>ma resta valido per le operazioni effettuate prima di tale data e per le quali era stata espressa la relativa opzione.</u>
<b>Volume d'affari e inizio attività</b>	L'importo dei 2 milioni di euro, in caso di inizio dell'attività in corso d'anno, <u>non deve essere ragguagliato all'anno.</u>
<b>Cessazione automatica dal regime</b>	Il superamento del limite di 2 milioni di euro di volume d'affari comporta la cessazione automatica del regime dell'Iva per cassa a partire dal mese <u>o trimestre successivo</u> a quello in cui il limite è stato superato.
<b>Variazioni in aumento – limite temporale di 1 anno</b>	Qualora in pendenza del predetto termine di un anno dall'effettuazione dell'operazione venga emessa nota di variazione in aumento ai sensi del primo comma dell'art.26 citato, si ritiene che anche per il nuovo ammontare dell'imponibile o dell'imposta l'anno <u>decorra dalla effettuazione della originaria operazione.</u>
<b>Variazioni in diminuzione – limite temporale di 1 anno</b>	Le variazioni in diminuzione che intervengono prima che l'imposta diventi esigibile rettificano direttamente quest'ultima. Diversamente, quelle che intervengono successivamente, possono essere sono computate nella prima liquidazione utile.
<b>Diritto alla detrazione (condizioni)</b>	In sostanza, il diritto alla detrazione deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento in cui l'imposta <u>diviene esigibile per il fornitore del contribuente in regime Iva per cassa.</u>
<b>Diritto alla detrazione (esercizio)</b>	La detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dalla effettuazione dell'acquisto.
<b>Volume d'affari e separazione attività</b>	Nel calcolo del limite del volume d'affari richiesto per l'applicabilità dell'Iva per cassa vanno considerate cumulativamente tutte le operazioni attive: sia quelle che vengono assoggettate a tale regime sia quelle che ne sono escluse (non vale quanto precisato dalla C.M. n.18/331568 del 22 maggio 1981).
<b>Autotrasportatori</b>	L'applicabilità del regime in esame non è preclusa per le operazioni per le quali è già previsto un differimento del termine di registrazione e/o fatturazione in quanto tale differimento non deriva dalla applicazione di un regime speciale ma dall'applicazione di disposizioni che attengono alla tempistica degli adempimenti (vedi, ad esempio, il differimento della registrazione delle fatture previsto per gli autotrasportatori dall'art.74, quarto comma, del DPR n.633/72).
<b>Pro rata generale di detrazione</b>	Le operazioni attive partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all'art.19- <i>bis</i> del DPR n.633/72, <u>nell'anno di effettuazione dell'operazione.</u>



### Oggetto: CHIARIMENTI DALL'AGENZIA IN MERITO ALLA CERTIFICAZIONE ALTERNATIVA PER GLI ACQUISTI DI CARBURANTE

L'art.7, co.2, lett. p), del D.L. n.70 del 13 maggio 2011, (c.d. Decreto Sviluppo) - convertito con L. n.106 del 12 luglio 2011 - ha aggiunto il co.3-bis all'art.1 del richiamato DPR n.444/97, prevedendo che:

*“In deroga a quanto stabilito al co.1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art.7, co.6, del DPR n.605/73, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante previsto dal presente regolamento”.*

Viene quindi prevista la possibilità – con decorrenza 14 maggio 2011 - di adottare, in luogo della tradizionale scheda carburante, l'estratto conto dal quale risultino i rifornimenti effettuati con carte di credito, carte di debito (*bancomat*) o carte prepagate.

Nel merito di questa importante semplificazione, l'Agenzia, con la **C.M. n.42/E del 9 novembre scorso**, fornisce i seguenti chiarimenti:

- le carte di credito, le carte di debito e le carte prepagate devono essere emesse da soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero dotati di una stabile organizzazione in Italia;
- i due sistemi di certificazione (scheda carburante e nuova modalità) risultano tra loro alternativi e, quindi, la modalità di documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione riferite ad un medesimo soggetto d'imposta deve essere unica, essendo a tale fine irrilevante l'eventuale presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento dell'attività;
- se contestualmente all'acquisto di carburante vengono effettuati anche acquisti di beni/servizi di diverso genere, è necessario che l'acquisto di carburante avvenga mediante una transazione distinta, al fine di consentirne la separata individuazione (non è quindi possibile, ad esempio, pagare il rifornimento e acquistare le sigarette o le caramelle, con un'unica transazione);
- posto che le persone fisiche esercenti arti e professioni e gli imprenditori individuali non sono obbligate, in via generale, alla tenuta di conti correnti bancari o postali “dedicati” all'attività svolta, la carta utilizzata per l'acquisto di carburante non è necessario che sia utilizzata esclusivamente per gli acquisti relativi all'attività d'impresa o artistica o professionale.

Posto che la documentazione utilizzata (estratti conto dai quali estrapolare le transazioni rilevanti) potrebbe suscitare qualche perplessità circa la sua idoneità a consentire soprattutto l'esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva su tali acquisti di carburante, la citata circolare ha ulteriormente precisato che:

- il mezzo di pagamento deve essere intestato al soggetto che esercita l'attività economica, l'arte o la professione;
- dall'estratto conto rilasciato dall'emittente della carta emergano tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'acquisto, quali, ad esempio:
  - ▶ la data del rifornimento;

- ▶ il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento e
- ▶ l'ammontare del relativo corrispettivo.

Si tratta, precisa la circolare, di un contenuto "minimo" che deve risultare dalla documentazione dell'acquisto di carburante per consentire sia la detrazione ai fini Iva sia la deduzione del relativo costo.

Sul punto si osserva una importante distinzione rispetto a coloro che, in luogo della compilazione della scheda carburante, adatteranno l'estratto conto quale strumento di certificazione degli acquisti di carburante: non sarà più necessario indicare i dati e la firma dell'esercente, né indicare il numero di targa o quello del telaio del veicolo, né per le imprese indicare il dato risultante dal contachilometri a fine periodo.

Si invitano, tuttavia, i soggetti interessati ad evitare eccessive strumentalizzazioni di questa nuova opportunità di semplificazione, anche alla luce del monito che arriva dalla stessa Agenzia Entrate e che di seguito si riporta:

*"Va da sé che la documentazione dalla quale risultino ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione ad uno specifico veicolo, consentirebbe un più agevole esercizio del potere di controllo. Ad esempio, gli strumenti di pagamento dedicati alle aziende emessi da diversi operatori del settore - dai quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente anche ai fini del controllo interno di gestione - possono considerarsi idonei a garantire tale più ampia e dettagliata certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione".*

Infine, il citato documento di prassi conferma che tale nuovo sistema non interessa le cosiddette "carte fedeltà" rilasciate dalle compagnie petrolifere in relazione a contratti definiti di "netting".

Si tratta in questi casi di veri e propri contratti di somministrazione di beni per i quali viene rilasciata la tradizionale fattura.





### Oggetto: OPZIONE PER IL REGIME DELLA C.D. "PICCOLA" TRASPARENZA

Entro il termine del **31 dicembre 2012** le persone fisiche socie di società di capitali (con soci in numero non superiore a 10) o di società cooperative a responsabilità limitata (con soci in numero non superiore a 20) possono esercitare l'opzione per il regime della "piccola" trasparenza fiscale di cui all'art.116 del Tuir con riferimento al **triennio 2012 – 2014**.

Si ricorda che, entro lo stesso termine, va rinnovata l'opzione anche da quelle persone fisiche che hanno aderito per il triennio 2009 – 2011 e intendono continuare ad applicare tale regime anche per il successivo triennio 2012 – 2014.

#### **Regime previsto per società di capitali partecipate esclusivamente da persone fisiche (art.116 Tuir)**

Questo regime permette di tassare il reddito prodotto dalle Srl e dalle Scarl, possedute esclusivamente da persone fisiche, con le modalità delle società di persone: il reddito determinato in capo alla società viene ripartito e tassato in capo ai soci in relazione alle rispettive quote di partecipazione, mentre l'Irap continuerà ad essere dovuta dalla società.

Al pari delle società di persone, il reddito sarà tassato in capo ai soci indipendentemente dall'effettiva percezione, con riferimento al periodo di competenza; d'altro canto, quando la società distribuirà (anche in periodi d'imposta successivi alla vigenza dell'opzione) le riserve che sono state accantonate in vigenza dell'opzione per la trasparenza, i dividendi non subiranno alcuna ulteriore tassazione in capo ai soci.

I principali **vantaggi** derivanti dall'opzione sono i seguenti:

V  
A  
N  
T  
A  
G  
G  
I

- ▶ se i soci hanno un'aliquota marginale Irpef inferiore a quella Ires (ad oggi il 27,5%) si ottiene una riduzione della tassazione complessiva;
- ▶ si evita di tassare una seconda volta il dividendo in sede di distribuzione (si ricorda infatti che il dividendo distribuito partecipa, seppure parzialmente, al reddito complessivo del socio se la partecipazione è qualificata oppure è tassato con una sostitutiva del 20% se la partecipazione è non qualificata);
- ▶ si migliorano gli indici reddituali della società e quindi le analisi poste in essere dal sistema bancario (non sono accantonate in bilancio le imposte, quindi l'utile risulta formalmente più elevato);
- ▶ incrementando il reddito dichiarato dal socio, si allontanano rischi di eventuali verifiche fiscali legate alle manifestazioni della capacità di spesa del socio stesso (redditometro e spesometro).

L'opzione per il regime presenta anche degli **svantaggi** (o, per meglio dire, degli aspetti a cui occorre prestare particolare attenzione prima di esercitare l'opzione):

- ▶ poiché sono i singoli soci a versare le imposte in luogo della società anche senza aver ricevuto alcun dividendo, occorre pianificare con attenzione le risorse finanziarie necessarie per tali pagamenti;
- ▶ sotto il profilo tributario i soci diventano illimitatamente responsabili in solido tra di loro e con la società (al contrario, senza opzione per il regime di trasparenza, solo la società è responsabile per le imposte da questa dovute).

Il regime deve quindi essere sconsigliato se esistono rischi fiscali in capo alla società ovvero se non esiste perfetta sintonia tra i soci.

### Requisiti

Si elencano di seguito i requisiti necessari per esercitare l'opzione di cui alla lett.116 del Tuir, ossia per aderire al regime riservato alle Srl e alle società cooperative:

- ⇒ volume di ricavi non superiore alle soglie previste per l'applicazione degli Studi di settore;
- ⇒ compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in un numero non superiore a 10 (Srl) o 20 (cooperative);

Dal 2006 non costituisce pregiudizio l'acquisto ovvero il possesso di partecipazioni esenti ai sensi dell'art.87 del Tuir.

Per aderire al regime è necessario porre in essere i seguenti adempimenti:

- ▶ raccogliere il **consenso di tutti i soci**, mediante comunicazione da inviarsi alla società (a tal fine è possibile utilizzare il *fac simile* allegato);
- ▶ inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate una comunicazione da parte della società trasparente (adempimento di cui si occuperà lo Studio una volta raccolte le adesioni di tutti i soci);



### Oggetto: VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2012

Entro il prossimo **27 dicembre 2012** i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2012.

Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili tre metodi alternativi di cui si dirà in seguito.

L'acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

**6013**



per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva **mensilmente**;

**6035**



per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva **trimestralmente**.

#### Casi di esclusione


Sono esclusi dal versamento dell'acconto Iva i soggetti di cui alla seguente tabella:

#### CASI DI ESCLUSIONE DAL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA

- ▶ **soggetti con debito di importo inferiore a € 103,29;**
- ▶ soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2012;
- ▶ soggetti cessati prima del 30 novembre 2012 (mensili) o del 30 settembre 2012 (trimestrali);
- ▶ soggetti a credito nell'ultimo periodo (mese o trimestre) dell'anno precedente;
- ▶ soggetti ai quali, applicando il metodo "analitico", dalla liquidazione dell'imposta al 20 dicembre 2012 risulta un'eccedenza a credito;
- ▶ soggetti che applicano il regime di cui all'art.13 della L. n.388/00 (nuove iniziative produttive);
- ▶ soggetti che nel corso del 2012 sono usciti dal regime delle nuove iniziative produttive;
- ▶ soggetti che hanno adottato il nuovo regime dei "minimi" di cui all'art.27 del D.L. n.98/11;
- ▶ soggetti che nel corso del 2012 sono usciti dal vecchio regime dei minimi;
- ▶ soggetti che presumono di chiudere l'anno in corso a credito, ovvero con un debito non superiore a €116,72, e quindi che in pratica devono versare meno di €103,29;
- ▶ soggetti che effettuano solamente operazioni esenti o non imponibili.

#### Determinazione dell'acconto

Per la determinazione dell'acconto, come detto, si possono utilizzare tre metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO		
I metodi per determinare l'acconto Iva 	storico	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente;
	analitico	liquidazione "straordinaria" al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data;
	previsionale	88% del debito "presunto" che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno.

Le modalità di calcolo, relativamente a ciascun metodo, sono riassunte nella tabella che segue.

<b>METODO STORICO</b>	<p>Con questo criterio, l'acconto è <b>pari all'88% dell'Iva dovuta relativamente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ al mese di dicembre 2011 per i contribuenti mensili;</li> <li>▶ al saldo dell'anno 2011 per i contribuenti trimestrali;</li> <li>▶ al 4° trimestre dell'anno precedente (ottobre/novembre/dicembre 2011), per i contribuenti trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, odontotecnici).</li> </ul> <p>In tutti i casi, il calcolo si esegue sull'importo dell'Iva dovuta <b>al lordo dell'acconto</b> eventualmente versato nel mese di dicembre 2011.</p> <p><b>Variazioni di regime</b></p> <p>Se, a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti Iva è cambiata nel 2012, rispetto a quella adottata nel 2011, <b>passando da mensile a trimestrale o viceversa</b>, nel calcolo dell'acconto con il <b>metodo storico</b> occorre considerare quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>contribuente mensile nel 2011 che è passato trimestrale nel 2012:</b> l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'Iva versata (compreso l'acconto) per gli ultimi tre mesi del 2011, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2011;</li> <li>➤ <b>contribuente trimestrale nel 2011 che è passato mensile nel 2012:</b> l'acconto dell'88% è pari ad un terzo dell'Iva versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2011; nel caso in cui nell'anno precedente si sia versato un acconto superiore al dovuto, ottenendo un saldo a credito in sede di dichiarazione annuale, l'acconto per il 2012 è pari ad un terzo della differenza tra acconto versato e saldo a credito da dichiarazione annuale.</li> </ul>
<b>METODO ANALITICO</b>	<p>Con questo criterio, l'acconto risulta <b>pari al 100% dell'Iva risultante da una liquidazione straordinaria</b>, effettuata considerando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ le operazioni attive effettuate fino al <b>20 dicembre 2012</b>, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita;</li> <li>▶ le operazioni passive registrate fino alla medesima data del 20 dicembre 2012.</li> </ul> <p>Tale metodo può essere conveniente per i soggetti a cui risulta un debito Iva inferiore rispetto al metodo storico.</p> <p>L'opportunità di utilizzare tale metodo, rispetto a quello "previsionale", descritto di seguito, discende dal fatto che, sebbene oneroso sotto il profilo operativo, non espone il contribuente al rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento insufficiente, una volta liquidata definitivamente l'imposta.</p>

**METODO  
PREVISIONALE**

Analogamente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte sui redditi, con questo criterio l'acconto da versare si determina nella misura **pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali**. Anche tale metodo risulta conveniente per il contribuente nelle ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico.

Con questo metodo, contrariamente agli altri due, vi è il rischio di vedersi applicare sanzioni nel caso di versamento che risulta, una volta liquidata definitivamente l'Iva, inferiore al dovuto.

**L'acconto in situazioni straordinarie o particolari**

**Contabilità separate:** in questo caso il versamento dell'acconto avviene sulla base di tutte le attività gestite con contabilità separata, compensando gli importi a debito con quelli a credito, con un unico versamento complessivo;

**Liquidazione dell'Iva di gruppo** (società controllanti e controllate): ai fini dell'acconto si deve tenere in considerazione che:

- in assenza di modificazioni, l'acconto deve essere versato dalla controllante cumulativamente, con riferimento al dato del gruppo;
- nel caso di variazioni della composizione, le controllate che sono "uscite" dal gruppo devono determinare l'acconto in base ai propri dati, mentre la controllante, nel determinare la base di calcolo, non terrà conto dei dati riconducibili a dette società;

**Operazioni di fusione:** nelle ipotesi di fusione, propria o per incorporazione, la società risultante dalla fusione o l'incorporante assume, alla data dalla quale ha effetto la fusione, i diritti e gli obblighi esistenti in capo alle società fuse o incorporate, che risultano estinte per effetto della fusione stessa.



### Oggetto: RIFLESSI PENALI DEL MANCATO VERSAMENTO DELL'IVA

L'articolo 10-ter del D.Lgs. n.74/00, richiamando l'art.10-bis, prevede che

sia punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versi l'imposta sul valore aggiunto, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un ammontare superiore a €50.000.

Ne consegue, come specificato anche dalla C.M. n.28 del 4 agosto 2006 par.4, che risulta realizzata la fattispecie penale quando si avesse **dichiarazione annuale fedele, debito di importo superiore a €50.000 con mancato versamento dello stesso entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.**

Coloro quindi che non avessero provveduto al versamento del debito Iva per importi superiori alla soglia di €50.000 risultanti dalla dichiarazione del periodo di imposta 2011, per non incorrere nelle sanzioni di carattere penale, potranno provvedere entro il prossimo 27 dicembre a versare almeno l'importo necessario a non integrare l'ipotesi di delitto (riportare cioè il debito sotto gli €50.000).

È quindi chiaro da quanto sopra che per la realizzazione del reato non è sufficiente il ritardato versamento del debito alle scadenze previste, ma necessita che l'omissione del versamento dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione si protragga fino al 27 dicembre dell'anno successivo al periodo di imposta di riferimento.

Il 27 dicembre 2012 rappresenta, quindi, il momento oltre il quale l'omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente, ovvero 2011, se l'importo è superiore a € 50.000, costituisce violazione che assume rilevanza penale.

Trattandosi di un reato che si consuma nel momento in cui scade il termine previsto per il versamento (27 dicembre) resta privo di rilevanza l'eventuale successivo pagamento. Il ritardato versamento, pur non escludendo la sussistenza di un delitto oramai perfetto consente, però, se comprensivo anche del pagamento degli interessi e delle sanzioni amministrative conseguenti, l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art.13 del D.Lgs. n.74/00 (diminuzione della pena ad un terzo).

Una tabella ci aiuterà a capire il verificarsi del delitto:

<b>Dichiarazione presentata</b>	Omesso pagamento di imposta inferiore a €50.000		Nessun reato
	Omesso pagamento di imposta superiore a €50.000	Versamento di Iva entro il 27/12 per raggiungere un debito complessivo inferiore a €50.000	Nessun reato
		Mancato versamento dell'iva al 27/12	Realizzazione del reato
		Versamento dell'imposta con sanzioni ed interessi dopo il 27/12	Realizzazione del reato con applicazione delle attenuanti



### Oggetto: AGGIORNAMENTO E STAMPA DEI LIBRI CONTABILI

Come ogni anno, anche il prossimo 31 dicembre 2012 i contribuenti che tengono la contabilità ordinaria con sistemi “meccanografici” dovranno effettuare la stampa dei registri contabili. In particolare, i registri contabili previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva sono:

- ➔ il libro giornale;
- ➔ il libro inventari;
- ➔ il registro dei beni ammortizzabili;
- ➔ i registri previsti dalla normativa Iva.

Dal 1° gennaio del 2008 i registri contabili si reputano regolarmente tenuti con sistemi meccanografici se vengono stampati su supporti cartacei entro il 31 dicembre dell’esercizio successivo a quello di riferimento (in caso di ispezione precedente a tale scadenza i registri vengono stampati simultaneamente alla richiesta degli organi verificatori). Unica eccezione è prevista per il libro dei beni ammortizzabili, che, se tenuto con modalità diverse da quelle meccanografiche, va aggiornato entro il più breve termine dell’invio del modello Unico (30/09/12).

Se dal precedente periodo di imposta residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo. Le modalità da seguire per rendere effettiva ai fini fiscali la stampa cartacea mediante la numerazione delle pagine e l’assolvimento dell’imposta di bollo sono le seguenti:

MODALITÀ DI NUMERAZIONE		
Libro/registro meccanografico	Tipo di numerazione	Esempio Registrazioni periodo 01/01/2011 –31/12/2011
Libro giornale	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità	<b>2011/1, 2011/2, 2011/3</b> ecc.
Libro inventari	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento e la sottoscrizione in ogni pagina da parte del legale rappresentante	<b>2011/1, 2011/2, 2011/3</b> ecc. Oppure <b>1,2,3</b> ... (qualora le annotazioni occupino poche pagine).
Registri fiscali (Registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili ecc.)	Progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell’anno di riferimento della contabilità.	<b>2011/1, 2011/2, 2011/3</b> ecc.

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti



Libro giornale	SI	€14,62 ogni 100 pagine o frazione	€29,24 ogni 100 pagine o frazione
Libro inventari	SI	€14,62 ogni 100 pagine o frazione	€29,24 ogni 100 pagine o frazione
Registri fiscali	NO	Non dovuta	

Si ritiene opportuno segnalare alla Gentile Clientela anche la necessaria verifica sullo stato di aggiornamento dei libri sociali (nel caso di società di capitali) quali il libro delle decisioni dei soci dei soci ed il libro delle decisioni degli amministratori. Si ricorda, inoltre, che le società di capitali devono versare entro il 16 marzo di ogni anno la tassa di concessione governativa per i libri sociali (l'importo è forfettario ed è indipendente dal numero di libri sociali "messi in uso").

### **L'archiviazione informatica delle scritture contabili**

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere conservati in modalità informatica (alternativa a quella cartacea) secondo precise disposizioni dettate dal D.M. 23 gennaio 2004. L'obbligo di assolvimento dell'imposta di bollo avviene mediante presentazione all'Agenzia delle Entrate competente di apposita comunicazione preventiva contenente il numero presunto di registrazioni che si ipotizzano verranno effettuate nell'anno. Detta comunicazione dovrà essere effettuata prima di iniziare ad avvalersi della facoltà di conservare in modalità sostitutiva, e dovranno essere indicati solo i registri per i quali è previsto il pagamento dell'imposta di bollo (non quindi i registri previsti ai fini Iva o il registro beni ammortizzabili). Una volta definitivamente formato e memorizzato sul supporto informatico, il libro contabile deve essere sottoposto al processo di conservazione, consistente nell'applicazione della marca temporale e della firma digitale del responsabile della conservazione sull'intero file: andrà creata una evidenza informatica contenente l'impronta di ciascun registro contabile da conservare in modalità sostitutiva, a cui apporre la firma digitale e la marca temporale.

È importante precisare che è obbligatorio comunicare annualmente all'Agenzia delle Entrate l'impronta dell'archivio informatico dei registri (e/o documenti) conservati in modalità sostitutiva. L'invio dell'impronta dell'archivio informatico va effettuata entro il quarto mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi (per il periodo di imposta 2011 entro il 31 gennaio 2013). L'invio dell'impronta consentirà all'Amministrazione Finanziaria di conoscere i contribuenti che adottano sistemi sostitutivi di conservazione dei documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie, nonché i dati relativi ai responsabili della conservazione.



### Oggetto: INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO

Come ogni anno al 31 dicembre le imprese il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare devono procedere alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti.

Si ritiene opportuno segnalare alla Gentile Clientela che l'obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino riguarda i contribuenti che:

- ▶ realizzano un volume di ricavi annuo superiore ad € 5.164.569;
- ▶ dichiarano alla fine del periodo di imposta un valore di rimanenze finale superiore ad € 1.032.914;
- ▶ rispettano i due requisiti menzionati per almeno due periodi di imposta consecutivi (l'obbligo scatta dal secondo periodo di imposta successivo).

#### ESEMPIO

Ad esempio, se un'impresa che non era obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino rispetta i due requisiti nei periodi di imposta 2011 e 2012, l'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino decorre dal 1° gennaio 2014. Al contrario, se un'impresa che era obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino non rispetta i due requisiti per due periodi di imposta consecutivi, già dal periodo di imposta successivo al secondo in cui non sono rispettati contestualmente i due requisiti cessa l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.

Nel caso di obbligo di tenuta della contabilità di magazzino, l'importo dell'inventario di fine anno emerge dalla coincidenza con tali scritture contabili; nel caso, invece, non sia tenuta ai fini fiscali la contabilità di magazzino, la valutazione ha lo scopo di verificare la corrispondenza delle reali giacenze di magazzino e deve riguardare sia i beni presenti presso i magazzini dell'impresa (che presso i depositi e le unità locali) sia le disponibilità presso terzi (merci in conto deposito o in conto lavorazione). Non rientrano nel computo i beni che pur presenti in impresa (o depositi o unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o visione). La merce in viaggio, se di proprietà dell'impresa, va inclusa fra le rimanenze anche se non ancora pervenuta in magazzino.

BENI IN INVENTARIO	
Beni presso magazzino	SI
Beni in deposito	SI
Beni presso unità locali	SI
Beni di proprietà ma presso terzi	SI
Beni di proprietà altrui presso l'azienda	NO
Beni di proprietà in viaggio	SI
Beni in viaggio di proprietà altrui	NO

Nella valutazione del magazzino dovranno essere seguiti alternativamente i metodi del costo medio ponderato annuale, del Fifo, del Lifo (continuo o a scatti annuali o mensili).

Nella valutazione deve tenersi presente che sono componenti il costo di acquisto, i costi accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanziari, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto (materiali, mano d'opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzioni e riparazioni direttamente imputabili).

Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione.

Se tra la valutazione del magazzino eseguita con tali metodi ed i costi correnti dei beni dovesse rilevarsi una differenza apprezzabile, essa dovrà essere riportata nella nota integrativa con specificazione per categoria di beni.

Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al dettaglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31/12/12, la cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il valore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate.

Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto ad un particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con quello Lifo o Fifo.

Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell'Amministrazione Finanziaria.



### Oggetto: ADEMPIMENTI PER L'AUTO IN USO PROMISCOUO AL DIPENDENTE

Tra le forme di assegnazione dell'autovettura ai dipendenti aziendali il caso più frequente e, sotto il profilo fiscale più premiante, è quello dell'autovettura concessa in uso al dipendente.

In particolare la forma più frequentemente utilizzata è quella dell'utilizzo promiscuo: si tratta della situazione per cui la vettura viene data al dipendente affinché questo la utilizzi tanto per le finalità aziendali (es: andare a visitare i clienti), quanto ai fini personali (es: uscire la sera e nei *weekend*, andare in vacanza, ecc).

Il trattamento per l'impresa concedente, tanto ai fini redditi quanto ai fini Iva, è così riassumibile:

<p><b>benefit</b> di modesto ammontare addebitato nella busta paga del dipendente</p>	<p>Nella busta paga del dipendente si deve rilevare un compenso in natura tassabile, determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 Km prevista per quel determinato veicolo; tali valori possono essere agevolmente verificati sul sito dell'Acì al seguente link: <a href="http://www.aci.it/index.php?id=93">http://www.aci.it/index.php?id=93</a></p> <p>Entro il mese di dicembre di ciascun anno vengono pubblicate sul sito dell'Acì le tariffe valide per il periodo d'imposta successivo: sono pertanto in corso di pubblicazione le tariffe previste per il 2013.</p> <p>Tale addebito è del tutto forfettario e non tiene conto in alcun modo dell'effettivo utilizzo nell'ambito della sfera personale/familiare.</p> <p>Tale <i>fringe benefit</i> viene ragguagliato nel caso di assegnazione al dipendente per un periodo inferiore all'anno.</p>
<p>deducibilità dei <b>costi</b> per l'impresa nel limite del <b>90%</b> (<b>70% dal 2013</b>)</p>	<p>La deduzione al 90% (che è stata ridotta al 70% a decorrere dal 1/1/13) riguarda sia le spese di gestione della vettura (carburante, manutenzioni, pneumatici, assicurazione, tassa di circolazione, ecc.), quanto il costo di acquisizione (quota di ammortamento nel caso di acquisto diretto, canoni di <i>leasing</i> o noleggio). Con riferimento al costo di acquisizione, peraltro, la deduzione è ammessa senza alcun limite rapportato al valore del mezzo (che per le auto destinate all'utilizzo esclusivamente aziendale è pari ad €18.076), pertanto la quota fiscale di ammortamento viene calcolata sul costo complessivo della vettura.</p>

#### I riaddebiti

In molti casi per l'assegnazione dell'auto in uso promiscuo al dipendente, l'impresa richiede delle somme al lavoratore (che vanno ad indennizzare la ditta per l'utilizzo personale del dipendente stesso) che possono essere, alternativamente:

- ➔ trattenute dalla retribuzione del lavoratore;
- ➔ addebitate con fattura assoggettata ad Iva con aliquota ordinaria.

Il *fringe benefit* tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati; nel caso di importo fatturato al dipendente per l'utilizzo personale, il calcolo del *fringe benefit* tassabile va fatto confrontando il *fringe benefit* teorico (verificabile con le tariffe Aci di cui si è detto) e l'importo fatturato comprensivo di Iva.

Spesso aziende e dipendenti si accordano per un riaddebito esattamente pari al *fringe benefit* convenzionale: una volta fatturato (e pagato) tale importo, non vi sarà alcuna conseguenza reddituale in capo al dipendente e al datore di lavoro sarà assicurata la deduzione maggiorata dei costi di cui si è detto in precedenza.

#### ESEMPIO

La ditta Alfa Srl ha destinato al dipendente Mario Rossi una vettura Volkswagen Golf plus VI serie 2.0 tdi 110 CV, affinché questo la utilizzi sia per l'attività d'impresa che per l'uso privato.

Il *fringe benefit* teorico valido per il 2012, verificato sul sito Aci, è pari ad €2.263,90.

Se l'impresa emette al dipendente una fattura dell'importo di €1.870,99 + Iva 21% (il cui totale dà appunto un importo complessivo della fattura di €2.263,90):

- ▶ non vi sarà alcuna tassazione in capo al dipendente;
- ▶ e per il 2012 la deduzione dei costi sarà assicurata al 90%;
- ▶ Inoltre l'Iva assolta sugli acquisti è risultata interamente detraibile.

In tale procedura sono tre gli aspetti da ricordare se non si vuole correre il rischio di vedersi contestare gli importanti benefici fiscali riconosciuti a tale fattispecie:

in caso di riaddebito con fattura	➔	sulla base di quanto previsto dalla C.M. n.326/E/97 la fattura emessa deve risultare altresì pagata entro la fine del periodo d'imposta;
in caso di solo <i>benefit</i> attribuito in busta paga del dipendente	➔	per garantirsi l'integrale detrazione dell'Iva è comunque necessario corrispondere l'Iva su tale importo;
esistenza di idonea prova documentale	➔	nella <a href="#">C.M. n.48/E/98</a> si afferma la necessità di predisporre e conservare <u>idonea documentazione</u> al fine di <u>provare con certezza l'utilizzo promiscuo del mezzo</u> (ad esempio inserimento di specifica clausola nel contratto di lavoro del dipendente stesso o contratto di comodato da menzionare nel contratto di lavoro).
Nel caso di uso promiscuo <b>all'amministratore</b>	➔	il trattamento del <i>benefit</i> in capo all'utilizzatore è il medesimo previsto per il dipendente. Sarà invece diversa la deducibilità dei costi della vettura in capo all'azienda: integrale deduzione nel limite del <i>benefit</i> imputato in capo all'amministrazione e deduzione al 40% (20% dal 2013) per la parte eccedente

Si invita pertanto la gentile clientela dello Studio che abbia assegnato una vettura in uso promiscuo ad un proprio dipendente o amministratore a gestire il *benefit* entro la fine del periodo d'imposta. In particolare, nel caso in cui si decida di imputare un corrispettivo per l'utilizzo privato tramite fattura, tale **fattura va emessa e pagata nell'anno.**





### Oggetto: ADEMPIMENTI DI FINE ANNO PER I COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Ricordiamo a tutte le società che hanno assegnato compensi al proprio organo amministrativo che la normativa fiscale subordina la deducibilità degli stessi compensi alla loro effettiva erogazione. (c.d. *criterio di cassa*).

Pertanto, in tutte le ipotesi in cui l'assemblea avesse già deliberato di assegnare un compenso per l'anno 2012 agli amministratori, ovviamente imputato a Conto economico, andrà verificato che tale importo sia effettivamente corrisposto, al più tardi, entro la data del **12 gennaio 2013**, termine ultimo per consentirne la deducibilità in capo alla società nel periodo d'imposta 2012.

Diversamente, il costo dovrà restare imputato a bilancio ma non potrà essere dedotto dalla base imponibile (si dovrà, cioè operare una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi), con conseguente incremento del carico fiscale del periodo e peggioramento del risultato di esercizio. Tale compenso potrà essere dedotto nell'anno in cui esso verrà pagato.

Occorre prestare attenzione al caso in cui l'amministratore fosse un professionista e, pertanto, andasse a fatturare il proprio compenso alla società: in questo caso non vale la regola di cui sopra (principio di cassa cosiddetto "allargato"), bensì quella canonica della deduzione del compenso solo se materialmente pagato entro la data del 31/12/12 (principio di cassa "stretto").

Compensi anno 2012	Imputazione a bilancio	Pagamento	Reddito per amministratore	Deducibilità per la società
Amministratore senza partita Iva (cedolino)	2012	Entro il 31/12/12	Anno 2012	Anno 2012
		Entro il 12/01/13	Anno 2012	Anno 2012
		Dal 13/01/13	Anno 2013	Anno 2013
Amministratore con partita Iva (fattura)	2012	Entro il 31/12/12	Anno 2012	Anno 2012
		Dall'1/01/13	Anno 2013	Anno 2013

È bene assicurarsi di avere la riprova dell'effettiva movimentazione finanziaria.

#### Ritenute

In relazione al pagamento delle ritenute d'acconto (e, se dovuti, dei contributi Inps), ricordiamo infine che va comunque verificata l'effettiva data di pagamento, indipendentemente tanto dall'anno in cui il compenso amministratore risulta deducibile per la società, quanto dal periodo d'imposta in cui esso viene tassato in capo all'amministratore.

Pertanto:

nel caso di erogazione entro il 31/12/12

il connesso modello F24 dovrà essere versato entro il giorno 16/01/13;

nel caso di erogazione entro il 12/01/13

il connesso modello F24 dovrà essere versato entro il giorno 18/02/13 (il 16 cade di sabato).

### Requisiti per la deducibilità

Va infine rammentato di porre attenzione ad ulteriori aspetti:

- ➔ i compensi erogati debbono essere opportunamente stabiliti dall'assemblea, con idoneo verbale trascritto sui libri sociali (potrebbe essere anche un verbale di annualità precedenti, qualora fosse stabilito un compenso valido sino a nuova decisione);
- ➔ una volta riconosciuto il compenso, eventuali rinunce dei beneficiari (si pensi in particolare al caso di amministratori – soci) potrebbero generare problemi di “incasso giuridico”, vale a dire la tassazione in capo all'amministratore come se avesse ricevuto i denari e li avesse restituiti, un istante dopo, alla società. In tali ipotesi, appare opportuno revocare la delibera, sostenendo che non sia mai sorto il diritto alla percezione e, conseguentemente, non si possa configurare alcuna rinuncia.





### Oggetto: LA DISCIPLINA FISCALE DEGLI OMAGGI

In prossimità delle festività natalizie numerose aziende e professionisti si attivano per acquistare beni da omaggiare ai propri clienti, fornitori o dipendenti.

La gestione fiscale (redditi e Iva) degli omaggi richiede attenzione su due elementi:

- ➔ la provenienza dei beni oggetto dell'omaggio: possono essere beni acquisiti appositamente a tal fine o trattarsi di beni oggetto della attività di impresa del soggetto che cede l'omaggio;
- ➔ la tipologia di destinatario dell'omaggio (cliente, fornitore o dipendente).

Ricordiamo di seguito, in sintesi, la disciplina più ricorrente, e cioè quella riferita agli omaggi di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività tipica dell'impresa.

SOGGETTI	TIPOLOGIA	IMPOSTE DIRETTE	IVA
Da soggetti Imprenditori a Clienti/Fornitori	Beni di costo unitario inferiore o pari a €25,82	Spese per omaggi interamente deducibili	<i>Acquisto:</i> Iva detraibile <i>Cessione:</i> Fuori campo art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72
	Beni di costo unitario superiore €25,82 ma inferiore o pari a €50	Spese per omaggi interamente deducibili	<i>Acquisto:</i> Iva indetraibile <i>Cessione:</i> Fuori campo art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72
	Beni di costo unitario superiore a €50	Spesa rappresentanza deducibile nei limiti fissati dal D.M. 19/11/08 (art.108, co.2 Tuir)	
Da soggetti Imprenditori a Dipendenti	Qualunque bene	Spese per prestazioni di lavoro dipendente interamente deducibili	<i>Acquisto:</i> Iva indetraibile <i>Cessione:</i> Fuori campo art.2, co.2 n.4) DPR n.633/72
Da Professionisti a chiunque	Beni di costo unitario inferiore o pari a €25,82	Spese di rappresentanza deducibili nel limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (art.54, co.5, DPR n.917/86)	<i>Acquisto:</i> Iva detraibile <i>Cessione:</i> Fuori campo Iva art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72
	Beni di costo unitario superiore a €25,82 ma inferiore o pari a €50		<i>Acquisto:</i> Iva indetraibile <i>Cessione:</i> Fuori campo Iva art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72
	Beni di costo unitario superiore a €50		



### Oggetto: L'AGENTE PUÒ RICHIEDERE L'APPLICAZIONE DI UNA RITENUTA IRPEF RIDOTTA SULLE PROPRIE PROVVISORIE

Di regola, nei rapporti di agenzia, la base imponibile su cui vengono calcolate le ritenute Irpef viene commisurata al **50%** delle provvigioni corrisposte all'agente (come a dire che sull'ammontare delle provvigioni la casa mandante applica l'aliquota ridotta dell'11,5%, corrispondente al 50% dell'aliquota marginale attualmente pari al 23%).

Tuttavia, qualora l'agente si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la stessa base imponibile si riduce al **20%** delle provvigioni corrisposte (nella sostanza la ritenuta d'acconto viene calcolata nella misura ridotta del 4,6%, pari al 20% del 23%), assegnando un vantaggio finanziario non trascurabile allo stesso agente.

Si riporta una tabella che evidenzia l'impatto delle due diverse misure (si tralascia, per semplificare i calcoli, l'impatto delle ritenute Enasarco).

	ordinaria	ridotta
Provvigioni	1.000,00	1.000,00
Base imponibile	50% = 500,00	20% = 200,00
Ritenuta d'acconto (23%)	115,00	46,00
Netto	885,00	954,00

È bene ricordare che l'agente, per poter godere dell'applicazione della ritenuta ridotta nell'anno successivo, deve necessariamente inviare ai propri committenti un'apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R. **entro il 31 dicembre** dell'anno precedente.

Detto termine ordinario del 31 dicembre dell'anno precedente viene derogato nel caso di **rapporti continuativi**, in relazione ai quali la comunicazione deve essere inviata:

per i nuovi contratti di commissione, agenzia, ecc.	➔	entro <b>15 giorni</b> dalla stipula;
in caso di eventi che possono dar luogo alla riduzione della base di computo (ad es. assunzione di dipendenti) o che possono far venire meno le predette condizioni (ad es. licenziamento di tutti i dipendenti)	➔	entro <b>15 giorni</b> dall'evento
per le operazioni <b>occasional</b> i	➔	entro la <b>data di conclusione</b> dell'attività che dà origine alla provvigione.

La predetta riduzione come detto in precedenza viene riconosciuta nei casi in cui l'agente si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o "di terzi".

A tal fine, si considerano soggetti "terzi":

- ➔ i soggetti che collaborano con chi percepisce le provvigioni nello svolgimento dell'attività propria dell'impresa (subagenti, mediatori, procacciatori di affari);
- ➔ i collaboratori dell'impresa familiare direttamente impegnati nell'attività di impresa;
- ➔ gli associati in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

Ricordando, quindi, che per gli agenti che utilizzano dipendenti o terzi (nel senso sopra precisato), l'opportunità di ottenere dalla propria casa mandante una riduzione nella misura delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2013, scade entro il prossimo 31 dicembre 2012, si invitano i soggetti interessati a procedere all'invio della predetta dichiarazione entro tale termine.



### Oggetto: ARRIVA IL REDDITEST: ATTENZIONE AL SEMAFORO


Alla fine di un lungo percorso, lo scorso 20 novembre l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito il *software* denominato "*ReddiTest*" che consentirà a tutti di valutare la coerenza tra il reddito complessivo familiare e le spese sostenute nell'anno di riferimento.

Si tratta di una sorta di anticipazione del "nuovo redditometro" che andrà a sostituire, per gli accertamenti che interesseranno gli accertamenti dal 2009 in avanti, i coefficienti ministeriali del 1992 considerati ormai desueti e grossolani e come tali non più in grado di stimare con un minimo di ragionevolezza la posizione dei contribuenti. L'obiettivo del nuovo strumento è quello della *c.d. "tax compliance"* tra Fisco e contribuenti, così da indurre l'operatore economico, quando si verifica uno scostamento fra il reddito dichiarato e quello determinato dall'applicazione del *software*, a valutare se intervenire con un adeguamento spontaneo in dichiarazione in relazione al quale, peraltro, non sono ancora state previste specifiche regole.

Per utilizzare il programma è necessario scaricare l'apposito *software* dal sito dell'Agenzia delle Entrate ed inserire i (molti) dati richiesti; è stato assicurato che le informazioni inserite resteranno assolutamente anonime.

Nella gestione del "*ReddiTest*" devono essere inizialmente indicati la composizione, il reddito e il comune di residenza della famiglia, e, successivamente, le spese sostenute nell'anno che sono suddivise in 7 categorie: abitazione, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi, istruzione, tempo libero e cura della persona, altre spese significative, investimenti immobiliari e mobiliari. Si tratta di una mole di informazioni particolarmente consistente in quanto riguarda 100 voci di spesa (si veda, al riguardo, la tabella allegata).

Una volta riempiti i campi richiesti il *software* stima, in base a procedure statistiche ad oggi non note, la coerenza del reddito complessivo familiare (non quello dei singoli componenti) con le informazioni erogate. Al termine dell'elaborazione, l'esito può essere alternativamente costituito da una luce:



Il "*ReddiTest*", in pratica, è uno strumento di auto-diagnosi di congruità fiscale a disposizione dei contribuenti che ha una funzione meramente orientativa. In un contesto storico, comunque, nel quale il Fisco utilizza sempre con maggiore frequenza strumenti di accertamento di tipo standardizzato, è comunque opportuno che ciascuno valuti la propria posizione in relazione alle aspettative dell'Agenzia delle Entrate. In questo contesto è bene ricordare che l'eventuale responso di non congruità è sintomo di un'anomalia da non sottovalutare in quanto potrebbe sfociare in un controllo fiscale.

#### Indicatori di spesa

Abitazioni	Abitazione principale, altre abitazioni, mutui, collaboratori domestici ristrutturazioni, intermediazioni immobiliari, elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, arredi, gas, energia elettrica, telefonia fissa e mobile.
Mezzi di trasporto	Automobili, <i>minicar</i> , <i>caravan</i> , moto, natanti e imbarcazioni, aeromobili, mezzi di trasporto in <i>leasing</i> o noleggio.
Assicurazioni e contributi previdenziali	Assicurazioni: responsabilità civile, incendio e furto, vita, danni, infortuni, malattia, altro; contributi: obbligatori, volontari, previdenza complementare.
Istruzione	Asili nido, scuola per l'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria, corsi di lingue straniere, soggiorni studio all'estero, corsi universitari, tutoraggio/corsi di preparazione agli esami, scuole di specializzazione, master, canoni di locazione per studenti universitari.
Attività sportive e ricreative, cura della persona	Attività sportive, circoli culturali, circoli ricreativi, cavalli, abbonamenti <i>pay-tv</i> , giochi online, abbonamenti ad eventi sportivi e culturali, viaggi organizzati, alberghi, centri benessere, altri servizi per la cura della persona.
Altre spese significative	Oggetti d'arte o antiquariato, gioielli e preziosi, veterinarie, donazioni in denaro a favore di Onlus e simili, assegni periodici corrisposti al coniuge, donazioni effettuate.
Investimenti immobiliari e mobiliari netti	(separatamente valorizzati con riferimento al biennio precedente e all'anno di stima) Fabbricati, terreni, natanti e imbarcazioni, autoveicoli, motoveicoli, <i>caravan</i> , <i>minicar</i> , aeromobili, azioni, obbligazioni, conferimenti, quote di partecipazione, fondi d'investimento, derivati, certificati di deposito, pronti contro termine, buoni postali fruttiferi, conti di deposito vincolati, altri prodotti finanziari, valuta estera, oro, numismatica.

#### Nuclei familiari

Persona sola con meno di 35 anni	Coppia con meno di 35 anni senza figli e/o altri familiari	Coppia con un figlio	Monogenitore
Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni	Coppia con età compresa tra 35 e 64 anni senza figli e/o altri familiari	Coppia con due figli	Altre tipologie
Persona sola con 65 anni o più	Coppia con 65 anni o più senza figli e/o altri familiari	Coppia con tre o più figli	

#### Area Geografica

NORD OVEST	NORD EST	CENTRO	SUD	ISOLE
------------	----------	--------	-----	-------